



PRO LOCO
MARINA DI GROSSETO
PRINCIPINA A MARE



Verbale di assemblea generale della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare

Verbale di Assemblea generale del 24 Maggio 2021

L'anno 2021 il giorno 24 del mese di Maggio, presso la sede associativa in Marina di Grosseto via Granducato di Toscana, 7 si è riunita l'Assemblea generale dei soci dell'Associazione Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare.

Alle ore 17.30, essendo andata deserta la prima convocazione prevista il giorno 23.05.21 alle ore 07:00, il Presidente dell'associazione Teresini Loretta dichiara aperta l'Assemblea generale in seconda convocazione, e ne assume la Presidenza.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con ordine del giorno inviato e diffuso a mezzo organi di informazione nei termini a tutti i soci.

Nel rispetto di quanto consentito dalle normative vigenti anticontagio COVID con le dovute regole di misurazione della temperatura, distanziamento, disinfezione, riconoscimento e iscrizione, all'ingresso è stato predisposto il registro delle presenze, documento che rimarrà agli atti dell'associazione.

Prevista una delega per ogni avente diritto al voto.

Risultano presenti in persona numero 25 soci di cui 20 aventi diritto al voto e 5 non aventi diritto al voto perché iscritti da meno di 2 mesi, rappresentati per delega numero 4 soci. Gli aventi diritto al voto tra presenti e su delega risultano essere quindi 24.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione ai sensi dell'Art.8.11 dello Statuto vigente, e può procedere con la trattazione dell'Ordine del Giorno, chiama a svolgere la funzione di Segretario della Assemblea il consigliere Mari Paride, il quale accetta.

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017.

Il Presidente, premesso che la Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare è iscritta nel Registro Regionale delle APS al numero GR-157, che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno procedere a adeguare lo Statuto vigente a quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 2017, illustra ai soci la necessità di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione, conforme a quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore per le Associazioni di Promozione Sociale.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi sugli articoli che comportano novità rispetto al precedente testo vigente, fornendo tutte le opportune informazioni in merito.

In particolare, il Presidente evidenzia che per effetto dell'adozione del nuovo Statuto la denominazione della nostra associazione, attualmente "Associazione Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare" viene variata in "Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare APS ETS".

Sarà pertanto necessario comunicare anche la variazione della Ragione Sociale agli Uffici competenti.

Dopo la lettura del documento e le specificazioni del Presidente, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, non essendoci altre richieste di intervento, viene messa in votazione l'approvazione dello Statuto della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare APS ETS. Il Presidente viene delegato ad apportare eventuali modifiche richieste in sede di verifica derivante dall'iscrizione della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare APS ETS nel Registro Regionale delle APS.

Il Presidente invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto favorevole per alzata di mano. Al termine delle operazioni di voto, non essendosi dichiarato nessuno degli aventi diritto al voto né contrario né astenuto, lo Statuto è approvato all'unanimità.

Il testo del nuovo Statuto della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare APS ETS, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente verbale con il nuovo Statuto allegato, ed a trasmetterlo al Comune di Grosseto in quanto iscritta al n. GR-157, n. 2490 del 19/12/2017 nel Registro Regionale delle APS, ed al Comune di Grosseto in quanto iscritta all'Albo delle Pro Loco.

Ai fini della registrazione, essendo la Pro Loco Marina di Grosseto e Principina e Principina APS ETS già iscritta al Registro Regionale delle APS della Toscana al numero GR-157, (ex L. 383/00), si invoca:


L'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 D. Lgs. 117/2017;

L'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 co. 3 D. Lgs. 117/2017.


(omissis.....)

Alle ore 20,00, esauriti i punti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente della Assemblea
(Loretta Teresini)



Il Segretario della Assemblea
(Mari Paride)



VERSATI € REG. TO A GROSSETO
IN DATA 27/05/2017
CIO A.M. ESEMPLI AL N. 1498 MOD. 3
Cristina MAZZI (*)
(*) Firma su delega di Alasio Cecchi



PRO LOCO
MARINA DI GROSSETO
PRINCIPINA A MARE



ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARINA DI GROSSETO PRINCIPINA A MARE APS ETS

prolocomarinapincipina@gmail.com

prolocomarinapincipina@pec.it

STATUTO

Associazione Pro Loco Marina di Grosseto Principina a Mare APS ETS

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

Vige, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE PRO LOCO Marina di Grosseto Principina a Mare APS ETS", da ora in avanti denominata "associazione" o "Pro Loco", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata illimitata.

L'associazione ha sede in Marina di Grosseto (GR), Via Granducato di Toscana, 7. Nell'ambito territoriale del Comune di Grosseto, il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale. L'eventuale variazione della sede non comporta modifica statutaria.

La pro loco può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) attraverso l'U.N.P.L.I. Toscana, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I..

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

- Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti.
- Sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- Collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

- Curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
 - Promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
 - Per favorire l'aggregazione tra i soci e la loro crescita culturale e sociale la Pro Loco potrà aprire e gestire nella propria sede un circolo riservato ai soci, anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande.
- Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati.

L'associazione osserva il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione ed ottenere eventuali facilitazioni;

- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per attività inerenti lo scopo sociale;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previo richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Per i soci di età minore il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. I soci minori non possono ricoprire cariche sociali

-Votare in assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa individuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione;
- Non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.

Tra gli associati non può esservi alcuna differenza in merito ai loro diritti e doveri verso l'Associazione. Ciascun associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita associativa.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e in caso di morosità (mancato pagamento del rinnovo della quota associativa entro il mese di giugno dell'anno successivo) può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 – Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota sociale prevista per l'anno in cui si svolge l'Assemblea.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato, si applicano i commi 4 e 5, art. 23/72 del codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La convocazione può avvenire a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o tramite pubblicazione sul sito internet dell'associazione, o con affissione della stessa nella sede della Pro Loco.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- Dà le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
- Delibera lo scioglimento;
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno dopo, con la presenza di almeno 1/5 degli associati.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Pro Loco, o in sua assenza dal Vicepresidente, assistito dal Segretario. In caso di loro assenza l'Assemblea elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario dell'Assemblea.

Delle riunioni Assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 8 - Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo

L'Organo di amministrazione - o Consiglio Direttivo - opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- Il consiglio può deliberare la costituzione di appositi gruppi di lavoro su specifiche materie o problemi, le cui conclusioni saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio medesimo; il responsabile del Comitato spontaneo/gruppo di lavoro sarà un membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'assemblea. Vale il principio per cui il singolo componente del consiglio direttivo che ponga in essere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria e che quindi in funzione di questi rappresenti l'associazione verso terzi, è a tutti gli effetti rappresentante dell'associazione solo nella misura in cui nel realizzare atti di gestione si attenga a quanto deliberato dal consiglio direttivo sul tema della singola questione per cui agisce. Il consigliere che si discosti in malafede o per negligenza negli atti di gestione dalle delibere del consiglio direttivo, vincola l'associazione verso i terzi in ragione del principio di affidamento, ma ne risponde in proprio, quindi: per quell'atto di gestione eterodosso i terzi potranno rivalersi sull'associazione, ma poi il consigliere dovrà manlevare l'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà,

entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e su delega del Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto – ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Nello stesso modo si procede all'elezione del Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Può delegare parte delle sue funzioni, di volta in volta o per determinate materie, a singoli membri del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 – Segretario e Tesoriere

Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, scegliendoli tra i soci. Nel caso non siano componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto di voto.

Il Segretario assiste il Presidente ed il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, si accerta dell'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

E' possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

ART. 11 – Presidente onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 12 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento

delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15 – Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 – Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 – Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 – Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora l'associazione superi le soglie previste dalla normativa vigente, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 19 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta al Presidente dell'associazione, negli orari e nei modi che saranno concordati.

ART. 20 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi

ART. 21 - Lavoratori

La Pro Loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto a riguardo dal codice del Terzo Settore. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, o al 5% del numero degli associati

ART. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 24

(Disposizioni Transitorie)

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Gli Organi della Pro Loco in carica al momento dell'approvazione dello Statuto concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.

